

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

3430  
/ae

così composta:

Dott. Evangelista Popolizio,

Presidente;

Dott. Giuseppe De Santis,

Consigliere;


Dott. Gerardo Sabeone,

Consigliere Relatore;

Cron. 5644  
Rep. 4873

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA



nella causa iscritta al n. 1940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003, posta in deliberazione alla udienza collegiale del 9 marzo 2005 e vertente

CC  
BY

TRA

MINISTERO DELLA SALUTE,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,

appellante

E

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilio de' Cavalieri n. 11,  
presso lo studio degli avvocati Mario Lana, Anton Giulio Lana e Mario  
Melillo che la rappresentano e difendono per delega in margine alla  
comparsa di costituzione e di risposta in appello,

appellata

OGGETTO: risarcimento danni.



### CONCLUSIONI

per l'appellante: quelle di cui all'atto di appello;  
per l'appellata: quelle di cui alla comparsa di costituzione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 39146, depositata il 15 ottobre 2002, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di \_\_\_\_\_ ed ha condannato il Ministero della Salute (già Ministero della Sanità) al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza di una epatopatia contratta in conseguenza di una emotrasfusione; il Ministero convenuto è stato, pertanto, condannato al pagamento della somma di euro 193.515,00, oltre interessi di legge e rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato in data 26 febbraio 2003, ha proposto impugnazione il Ministero soccombente chiedendone la riforma ribadendo sostanzialmente quanto già affermato in prime cure e, cioè, che:

- a) sussisteva la propria carenza di legittimazione passiva essendo, viceversa, legittimate le Regioni;
- b) l'azione era prescritta;
- c) nel merito contestando l'avversa pretesa risarcitoria.

Nel costituirsi l'appellata \_\_\_\_\_ si è opposta all'impugnazione chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza della decisione di prime cure, con la condanna dell'appellante Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Dopo la precisazione delle conclusioni, come da verbale in atti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9 marzo 2005, con i termini di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, correttamente il Tribunale ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale



Handwritten initials or signature.

piuttosto che di quella degli enti locali in ordine alla domanda avanzata dall'odierna parte appellata.

A sostegno di tale tesi militano:

- a) le prescrizioni della Legge 13 marzo 1958 n. 296, sui compiti generali del Ministero;
- b) le prescrizioni della Legge 14 luglio 1967 n. 592 e dei numerosi atti normativi e regolamentari succedutisi nel tempo (v. pagine 6 e 7 della motivazione del Tribunale), in tema di approvvigionamento, controllo e vigilanza nella produzione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati;
- c) la non incidenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni centrali amministrative in materia di salute umana (Decreto Legislativo 112/98), posta la permanenza in capo al Ministero delle disposizioni relative alla produzione ed alla sorveglianza sul sangue umano e suoi componenti (v. artt. 115 e 116 disp.cit.).

Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione dell'azione.

Ai sensi dell'articolo 2935 del codice civile il diritto si prescrive entro il termine previsto dalla legge, che comincia a decorrere da quando il diritto stesso può essere fatto valere e, cioè, da quando il titolare abbia raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza e del fondamento del diritto stesso.

Nel caso in esame il momento decisivo, ai fini della suddetta conoscenza, è sicuramente quello delle certificazioni rilasciate, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, dalle Commissioni mediche ospedaliere o dai servizi di assistenza emofiliaci presso i presidi ospedalieri, in quanto precedentemente la peculiarità e la novità delle affezioni in esame nonché la mancanza in molti casi di sintomi



certi di dette affezioni non potevano indurre i malati ad agire contro i responsabili.

Il termine prescrizionale, del resto, è nel caso in esame decennale, trattandosi di fattispecie rientrante in figure di reati (contagio colposo, omicidio colposo o lesioni plurime colpose) che prevedono un termine prescrizionale decennale e tale lasso di tempo, ai sensi dell'articolo 2947 c.c., si applica anche all'azione civile risarcitoria.

Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Le argomentazioni poste dalla parte appellante a sostegno della propria impugnazione nulla tolgono, infatti, alla correttezza della decisione impugnata.

Del tutto fuori luogo sono le asserzioni relative alla pretesa applicabilità al caso di specie delle scriminanti penalistiche del consenso dell'avente diritto e dello svolgimento dell'attività medico chirurgica per scopi terapeutici: all'odierna parte appellante, invero, non viene contestata alcuna responsabilità da colpa professionale rispetto alla quale, in ipotesi, avrebbero diritto d'ingresso, nell'incidentale valutazione sulla commissione da parte di soggetti fisici ben individuati di reati, le evidenziate cause di giustificazione.

All'Amministrazione si contesta, piuttosto, l'illecito omissivo colposo nascente dal non aver predisposto per tempo adeguati controlli (e verifiche degli stessi) che sarebbero stati astrattamente idonei ad evitare o, quanto meno, a ridurre il contagio della malattia contratta dalla parte appellata.

Come già affermato dai Giudici di merito in analoghe ipotesi "il Ministero della sanità ha il dovere, che è strumentale alla funzione di programmazione e di coordinamento in materia sanitaria (espresso dalle norme di cui prima si è fatta menzione), di vigilanza nella preparazione e utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue da destinare al consumo



PS

umano, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure e attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza".

Sulla base, inoltre, di quanto evidenziato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, se è vero che all'epoca della effettuata trasfusione (1979) l'epatite di tipo "C" riscontrata sulla persona dell'appellata non era ancora conosciuta è, del pari, vero come il sangue utilizzato (notoriamente proveniente da zone geografiche con condizioni sanitarie non ottimali) potesse essere agevolmente eliminato dal circuito nel momento in cui avesse presentato, in particolare, i valori delle transaminasi piuttosto elevati: in altri termini il sangue utilizzato per le trasfusioni non era pienamente conforme neppure agli standard vigenti all'epoca per cui di tal fatta è la colpevole omissione che viene imputata alle autorità sanitarie centrali.

Né potrebbe sostenersi come, in ogni caso, il danno prodotto dalle malattie all'epoca non completamente identificate non fosse prevedibile in quanto la responsabilità extracontrattuale non esclude i danni non prevedibili, posto che l'articolo 2056 c.c. non richiama la norma di cui all'articolo 1225 del medesimo codice.

Quando al motivo d'impugnazione relativo all'esistenza di una omessa pronuncia del primo Giudice circa la possibilità di applicazione della compensatio lucri cum danno con riferimento alle somme già percepite dall'appellata in base alla Legge 210/92 può osservarsi che:

- a) trattasi di somme aventi natura diversa, risarcitoria quella di cui al presente giudizio e di mero indennizzo (con tutte le conseguenze anche in senso quantitativo circa la misura del ristoro economico) quella di cui alla Legge speciale, per cui sulla base della pacifica giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2001 n. 10291) non potrebbe ritenersi applicabile l'invocato principio;



- b) in prime cure, inoltre, l'Amministrazione ha semplicemente affermato la completa sufficienza della misura indennitaria rispetto alla chiesta domanda risarcitoria ma non ha, viceversa, richiesto una diminuzione o, comunque, una parziale limitazione della somma ex adverso richiesta per cui appare, senz'altro inammissibile, in quanto per la prima volta formulata nella presente sede, la domanda di detrazione dalla somma liquidata in prime cure di quella percepita a titolo d'indennizzo dalla parte appellata in sede amministrativa.

L'accertamento dell'esistenza del reato, da parte del primo Giudice (v. pagina 11 della motivazione), rende corretta la liquidazione del danno morale ai sensi dell'articolo 2059 c.c., con ciò disattendendosi l'ulteriore motivo di doglianza dell'Amministrazione.

Del resto, anche alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione (a partire dalle sentenze 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003) può affermarsi come il danno non patrimoniale possa liquidarsi anche se in concreto non sia stata accertata la commissione del reato ma sulla base di una mera ipotesi di presunzione di responsabilità ovvero in presenza della violazione di situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale quali, ad esempio come nel caso di specie, il diritto alla salute (v. Cass. 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828).

L'ultima contestazione all'impugnata decisione ha per oggetto la pretesa erroneità della liquidazione del danno e degli interessi, con riferimento al ritenuto termine di decorrenza.

L'Amministrazione, però, confonde il momento di commissione dell'illecito (evidenziazione del contagio) con il momento di concreto esercizio del diritto al risarcimento (accertamento dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo da parte delle apposite commissioni mediche).



29

E' evidente che al primo momento deve essere ancorato il danno nonché la decorrenza degli interessi (come richiesto dalla nota sentenza della Cassazione 1712/95), come correttamente fatto dal primo Giudice mentre il secondo momento assume rilievo, come già dianzi specificato, a fini della decorrenza del termine prescrizione ai sensi dell'articolo 2935 c.c.

Le spese del presente grado, per concludere, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PTM

la Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto così provvede:


- a) rigetta l'appello proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 39146, depositata il 15 ottobre 2002, che integralmente conferma;
- b) condanna il Ministero appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.707,50 di cui euro 6.500,00 per onorari di avvocato ed euro 1.200,00 per diritti di procuratore.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 giugno 2005.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Marco Colzi)

Depositato in Cancelleria

25 LUG. 2005

Oggi

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dr. Marco Colzi